



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 4071

Seduta del 25/09/2015

Presidente

ROBERTO MARONI

Assessori regionali

MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*

VALENTINA APREA

VIVIANA BECCALOSSI

SIMONA BORDONALI

CRISTINA CAPPELLINI

GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA

MARIO MELAZZINI

MAURO PAROLINI

ANTONIO ROSSI

FABRIZIO SALA

ALESSANDRO SORTE

CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Mauro Parolini

Oggetto

NUOVI INDIRIZZI GENERALI PER I COMUNI SUGLI ORARI E I TURNI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI EX ARTT. 81 COMMA 2 LETT. C) E 106 DELLA L.R. N. 6/2010, DISCIPLINA IN TEMA DI SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AI SENSI DELL'ART. 95 DELLA L.R. 6/2010 S.M.I. E MODIFICA DELLA D.G.R. VIII/9590 DELL'11 GIUGNO 2009

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente

Paolo Mora

Il Direttore Generale

Danilo Piercarlo Maiocchi

L'atto si compone di 11 pagine

di cui 5 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la D.C.R. 26 luglio 1984 n. III/1685 e s.m.i. “Criteri regionali per la fissazione degli orari degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, ai sensi dell’art. 54 lett. D) del dpcm 31 dicembre 1982”;
- la disciplina dell’orario di servizio degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c) della Legge 15 marzo 1997 n. 59”, così come modificato dall’art. 83 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- la L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e ferie” e s.m.i. e in particolare l’art. 81 comma 2 lett. c) della L.R. n. 6/2010 in base al quale la Regione definisce gli indirizzi generali per i comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, l’art. 106 che attribuisce la competenza alla Giunta regionale per l’approvazione, sentita la consulta regionale carburanti, di tali indirizzi generali e l’art. 95 in tema di sospensione volontaria dell’attività;
- La L.R. 8 luglio 2015 , n. 20 “Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico”, in particolare l’art. 17 che modifica l’art. 95 commi 1 e 2 della L.R. 6/2010 in tema di sospensione volontaria dell’attività di distribuzione carburanti;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. VIII/10359 del 21 ottobre 2009 relativa agli indirizzi generali per i Comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti ad oggi in vigore;
- la D.G.R. VIII/9590 dell’11 giugno 2009 relativa alle procedure amministrative per l’installazione degli impianti e l’esercizio dell’attività di distribuzione carburanti e in particolare l’art. 18 sulla sospensione dell’esercizio degli impianti;

PRESO ATTO della richiesta di modifica della disciplina degli orari e turni di apertura e chiusura degli impianti formulata congiuntamente da tutte le organizzazioni rappresentative dei gestori e dei titolari di autorizzazioni petrolifere in occasione della seduta della Consulta Regionale Carburanti del 19 gennaio 2015;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO altresì della segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato pervenuta in data 19 marzo 2015 che suggerisce l'opportunità di rivedere la normativa vigente in materia di orari degli impianti di distribuzione carburanti al fine di eliminare eventuali misure restrittive e discriminatorie lesive della concorrenza;

DATO ATTO che all'art. 3 della richiamata D.G.R. VIII/10359 del 21 ottobre 2009 si dispone che gli impianti di distribuzione carburante che effettuano il turno di servizio la domenica e nei giorni festivi sono obbligati a chiudere nel primo giorno feriale successivo;

CONSIDERATO il distinto flusso veicolare nei giorni festivi e giorni feriali che comporta ricavi sostanzialmente diversi per i gestori e i titolari degli impianti che effettuano il turno di servizio la domenica e nei giorni festivi, rispetto a quelli che effettuano il servizio nei giorni feriali;

RITENUTO necessario adeguare le indicazioni regionali in materia di orari e turni di apertura e chiusura di cui alla D.G.R. n. VIII/10359 del 2010 alle richieste delle associazioni sopra citate in relazione all'evoluzione qualitativa della rete distributiva lombarda caratterizzata da una elevata presenza di impianti di distribuzione carburanti self service operanti ventiquattro ore su ventiquattro, nonché alle segnalazioni pervenute dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

PRESO ATTO degli esiti del percorso di confronto avviato con le organizzazioni rappresentative dei gestori e dei titolari di autorizzazioni petrolifere in sede di Consulta Carburanti, concluso con parere favorevole nella seduta della Consulta Regionale Carburanti del 19 gennaio 2015 e confermato nel successivo incontro dedicato, tenutosi in data 3 settembre 2015;

DATO ATTO altresì che ai sensi dall'art. 95 comma 1 L.R. 6/2010, così come novato dalla L.R. 20/2015, l'esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso con le modalità individuate dalla Giunta Regionale per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabili di ulteriori dodici mesi solo per gravi e documentati motivi, che devono essere comunicati al Comune prima del termine dell'originaria scadenza;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che all'art. 18 della richiamata D.G.R. VIII/9590 dell'11 giugno 2009 si dispone quanto segue:

- c. 1 “L'esercizio degli impianti, anche relativo all'erogazione di un solo prodotto, non può essere sospeso, salva l'osservanza del turno festivo, il rispetto delle ferie o il tempo minimo necessario al rifornimento dell'impianto, senza autorizzazione del Comune per un periodo di durata definita, rilasciata su motivata richiesta da parte del titolare dell'autorizzazione”;
- c. 2 “Ove l'interruzione del servizio sia operata per motivi di sicurezza o di particolare gravità, le domande di sospensiva possono essere presentate al Comune entro 5 giorni successivi all'interruzione”;
- c. 3 “La sospensiva può essere autorizzata per un periodo massimo di dodici mesi e può essere prorogata solo per gravi e documentati motivi, che devono essere segnalati al Comune prima del termine dell'originaria scadenza. In caso di mancata risposta del Comune, entro 15 gg dal ricevimento l'istanza si intende assentita per il periodo richiesto”;

CONSIDERATA la necessità, come previsto dall'art. 95 comma 1 L.R. 6/2010, così come novato dalla L.R. 20/2015, di definire le modalità di sospensione dell'attività di distribuzione carburanti sostituendo l'autorizzazione con la comunicazione;

RITENUTO altresì di modificare la richiamata D.G.R. VIII/9590 dell'11 giugno 2009 all'art. 18 commi 1 e 3, per adeguarsi alle nuove disposizioni normative, come segue:

- c. 1 “L'esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso con le modalità individuate dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabili di ulteriori dodici mesi solo per gravi e documentati motivi, che devono essere comunicati al Comune prima del termine dell'originaria scadenza”;
- c. 2 “Ove l'interruzione del servizio sia operata per motivi di sicurezza o di particolare gravità, la comunicazione può essere presentata al Comune entro 5 giorni successivi all'interruzione”;
- c.3 *abrogato*;

DATO ATTO che i commi 4 e 5 dell'art. 18 della D.G.R. VIII/9590 dell'11 giugno 2009 restano in vigore;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che i successivi provvedimenti in attuazione della presente deliberazione sono di competenza del Dirigente competente per materia;

VISTI:

- l'allegato A) "Modifiche agli Indirizzi generali per i Comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti ex artt. 81 comma 2 lett. c) e 106 della L.R. n. 6/2010 e s.m.i." che sostituisce integralmente la D.G.R. VIII/10359 del 21 ottobre 2009;
- l'allegato B) "Modalità di sospensione dell'attività di distribuzione carburanti";

VISTA la L.R. 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i nuovi Indirizzi generali per i Comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti, in applicazione degli artt. 81 comma 2 lett. c) e 106 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i., di cui all'allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di sostituire integralmente la D.G.R. VIII/10359 del 21 ottobre 2009 relativa ai vigenti indirizzi generali per i Comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti con la presente Deliberazione e in particolare con l'allegato A;
3. di definire le modalità di sospensione dell'attività di distribuzione carburanti, come previsto dall'art. 95 comma 1 della L.R. 6/2010 e s.m.i., di cui all'allegato B) quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
4. di sostituire l'art. 18 c.1 e c.3 della D.G.R. VIII/9590 dell'11 giugno 2009 come segue:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- c. 1 “L'esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso con le modalità individuate dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabili di ulteriori dodici mesi solo per gravi e documentati motivi, che devono essere comunicati al Comune prima del termine dell'originaria scadenza”;
 - c. 2 “Ove l'interruzione del servizio sia operata per motivi di sicurezza o di particolare gravità, la comunicazione può essere presentata al Comune entro 5 giorni successivi all'interruzione”;
 - c.3 *abrogato*;
5. di dare atto che i commi 4 e 5 dell'art. 18 della D.G.R. VIII/9590 dell'11 giugno 2009 restano in vigore;
6. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'attuazione della presente deliberazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet: www.commercio.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A) ALLA D.G.R.

Nuovi Indirizzi generali per i Comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti ex artt. 81 comma 2 lett. c) e 106 della L.R. n. 6/2010 e s.m.i.

1. Principi Generali

1.1 Il presente provvedimento, in attuazione degli artt. 81 comma 2 lett. c) e 106 della L.R. n. 6/2010 e s.m.i. stabilisce gli indirizzi generali per i Comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti.

1.2 Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento pre-pagamento senza servizio ex art. 87 bis della L.R. 6/2010 e s.m.i.. Negli orari di apertura dell'impianto il servizio deve essere garantito con la presenza del gestore o di personale preposto.

1.3 Gli impianti distributori di gas petrolio liquefatto e di metano possono funzionare ininterrottamente nel rispetto degli accordi sindacali previsti ai sensi del CCNL di settore.

1.4 Sono esclusi dalla presente disciplina e devono svolgere servizio continuativo gli impianti siti sulle autostrade e sui raccordi autostradali.

1.5 Sono esclusi dalla presente disciplina gli impianti di distribuzione di carburanti espressamente autorizzati al funzionamento in modalità pre-pagamento senza personale ventiquattro ore su ventiquattro, di cui all'art. 82, comma 1, lett. f). della L.R. 6/2010 e s.m.i.

1.6 Le autonome attività artigianali e commerciali presenti sull'area dell'impianto non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura praticati dagli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali, regionali e comunali loro afferenti.

2. Orari di apertura

2.1 Per l'espletamento della attività di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione, nei giorni feriali infrasettimanali incluso il sabato, l'orario minimo obbligatorio settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore. Tale orario può essere aumentato dal gestore fino a raggiungere un massimo di sessantadue ore.

2.2 Ferma restando la necessità di garantire l'apertura assistita degli impianti stradali su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che vanno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, i gestori, nel rispetto dei limiti di cui al punto precedente, stabiliscono l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di apertura dell'impianto, non superando il limite delle undici ore giornaliere.

2.3 I gestori degli impianti espongono all'interno dell'area di pertinenza idoneo cartello, facilmente visibile dalla clientela, fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati l'orario di servizio ed i turni di apertura.

2.4 La scelta dell'orario è comunicata all'Amministrazione Comunale ed al titolare dell'autorizzazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero attraverso posta elettronica certificata, da inviarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio del nuovo orario di apertura e di chiusura. Qualora il gestore non effettui alcuna comunicazione, l'orario che l'impianto deve praticare è 7.30 / 12.15 - 15.00 / 19.00.

2.5 Le eventuali variazioni degli orari di servizio, richieste dai gestori degli impianti al fine di sopperire ad accresciute necessità connesse a particolari periodi o situazioni dell'anno, sono autorizzate dai Comuni senza la necessità di previo nulla osta regionale e trasmesse per conoscenza alla Direzione Generale di Regione Lombardia competente in materia di disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione.

2.6 E' consentito il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti, in accordo con il gestore ed il titolare dell'impianto, da parte di autocisterne anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico.

3. Turni di servizio dei giorni festivi

3.1 Avvalendosi della collaborazione dei Comuni e sentite le organizzazioni regionali dei gestori, la Direzione Generale di Regione Lombardia competente in materia di disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione, con apposito decreto dirigenziale, suddivide gli impianti di ogni provincia in sedici gruppi in modo da assicurare una capillare diffusione del servizio.

Considerata la diffusione del servizio self-service senza personale sull'intero arco della giornata che ha ridotto notevolmente l'esigenza di apertura domenicale e festiva degli impianti di distribuzione carburanti, nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere garantito il rifornimento di carburante attraverso specifico turno da un sedicesimo degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio provinciale, ad eccezione delle settimane ricadenti nel mese di agosto nelle quali deve essere garantito il rifornimento di carburante con turno da parte di un ottavo degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio provinciale.

3.2 La Direzione Generale di Regione Lombardia competente in materia di disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione, con decreto dirigenziale, pubblicato sul proprio sito web, stabilisce, entro il 15 dicembre di ogni anno, i turni di servizio da osservarsi nell'anno successivo, a decorrere dal 1 gennaio 2016.

3.3 Nella determinazione dei turni di cui al punto precedente, Regione Lombardia verifica altresì la disponibilità nella copertura dei turni tra gli impianti eroganti, rispettivamente, di gas petrolio liquefatto e di metano al fine di favorire la reperibilità di tali carburanti per l'utenza.

3.4 In attesa della piena attuazione delle disposizioni statali in materia di selfizzazione degli erogatori di metano e di gas petrolio liquefatto, gli impianti di distribuzione carburanti che erogano anche gas petrolio liquefatto e/o metano durante il turno di servizio stabilito da Regione Lombardia devono garantire la presenza del gestore o di personale preposto.

3.5 Gli impianti distributori di gas petrolio liquefatto e di metano durante il turno di servizio stabilito da Regione Lombardia possono comunque erogare, ove presenti, anche le altre tipologie di carburanti.

3.6 Per gli impianti di distribuzione dei carburanti dotati di apparecchiature attive e funzionanti per la modalità di rifornimento pre-pagamento senza servizio, l'effettuazione dei turni di servizio nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali può essere assolta senza la presenza del gestore o di personale preposto, ad eccezione degli impianti distributori di gas petrolio liquefatto e/o di metano per i quali deve essere garantita la presenza del gestore o di personale preposto.

3.7 Nel giorno feriale successivo al servizio effettuato la domenica o nei giorni festivi infrasettimanali non vi è l'obbligo di chiusura.

4. Accordi territoriali

4.1 E' facoltà dei Comuni promuovere intese, anche intercomunali, con le Organizzazioni Sindacali dei gestori maggiormente rappresentative, per concordare turni di servizio in deroga a quelli di cui alle presenti disposizioni purché garantiscano un'offerta adeguata e livelli di servizio adatti all'utenza.

4.2 L'efficacia dell'intesa per la scelta di turni in deroga, motivata dalle specifiche esigenze del territorio e coerente con gli obiettivi della programmazione regionale, è subordinata a parere vincolante della Direzione Generale di Regione Lombardia competente in materia di disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta.

Tale parere potrà essere modificato o eventualmente revocato sulla base degli esiti di periodiche attività di monitoraggio e controllo sulle modalità attuative e sui risultati degli accordi adottati.

5. Ferie

5.1 La sospensione facoltativa dell'attività per le cosiddette "ferie" così come individuate ai sensi dell'art. 16 del D.L. 26/10/1970 n. 745 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034, è possibile nel limite di due settimane consecutive per ogni anno solare.

5.2 Nel rispetto delle disposizioni del CCNL di settore, le ferie sono fruibili prevalentemente nel mese di agosto fatta eccezione per gli impianti siti in località turistiche.

5.3 Regione Lombardia con decreto dirigenziale, pubblicato sul proprio sito web, stabilisce, entro il 15 dicembre di ogni anno, la determinazione dei turni di ferie, di cui al punto precedente, da osservarsi l'anno successivo. I turni sono definiti in modo da assicurare il servizio all'utenza.

5.4 Qualora il gestore, d'intesa con il titolare dell'impianto, intenda scegliere un periodo di ferie diverso dal turno assegnato, lo comunica al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo feriale prescelto.

5.5 Il gestore è tenuto a rendere pubblica la sospensione per ferie dell'impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei allo scopo, facilmente visibili dalla clientela.

5.6 Qualora il gestore, informato il titolare dell'impianto, decida di non avvalersi del turno di ferie mantenendo in esercizio l'impianto, non sarà soggetto all'applicazione di sanzioni.

6. Servizio notturno

6.1 Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 fino alle ore 7.00 e non necessita di autorizzazione.

6.2 Il gestore dell'impianto di distribuzione carburanti che intenda svolgere il servizio notturno effettua una comunicazione al Comune competente.

6.3 Il servizio notturno deve essere garantito con la presenza del gestore o di personale preposto.

7. Vigilanza, controlli e sanzioni

7.1 Il Comune ha il dovere di vigilare sul rispetto degli orari di apertura e di chiusura e dei turni di servizio dei giorni festivi.

7.2 Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dalle norme regionali vigenti.

ALLEGATO B) ALLA D.G.R.

Modalità di sospensione dell'attività di distribuzione carburanti

1. Sospensione non superiore a trenta giorni nell'arco dell'anno solare

1.1 Per periodi temporali di sospensione dal servizio di un impianto di distribuzione carburanti della durata cumulativa non superiore a trenta giorni nell'arco di un anno solare, il titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione carburanti trasmette al Comune competente un'unica comunicazione annuale di sospensione dell'esercizio alle vendite, riepilogativa delle eventuali chiusure effettuate, senza obbligo di motivazione.

1.2 Il gestore è tenuto a comunicare immediatamente al titolare dell'autorizzazione la sospensione dell'impianto e a renderla pubblica mediante cartelli o altri mezzi idonei allo scopo, facilmente visibili dalla clientela.

2. Sospensione fino a dodici mesi

2.1 Per un periodo temporale di sospensione dal servizio di un impianto di distribuzione carburanti superiore a trenta giorni e fino a dodici mesi, il titolare dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, trasmette al Comune competente motivata comunicazione di sospensione dell'esercizio alle vendite.

2.2 Il gestore è tenuto a comunicare immediatamente al titolare dell'autorizzazione la sospensione dell'impianto e a renderla pubblica mediante cartelli o altri mezzi idonei allo scopo, facilmente visibili dalla clientela.

3. Sospensione superiore a dodici mesi

3.1 Per un periodo temporale di sospensione dal servizio di un impianto di distribuzione carburanti superiore a dodici mesi e comunque entro il limite massimo previsto dall'art. 95 della L.R. 6/2010 s.m.i., il titolare dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione carburanti trasmette al Comune competente motivata comunicazione di sospensione dell'esercizio alle vendite relativa a cause straordinarie, inerenti lavori di ristrutturazione e di ammodernamento dell'impianto ovvero altri gravi motivi, indicando la data di conclusione dei lavori e di riattivazione del servizio.

3.2 Il titolare è tenuto a rendere pubblica la sospensione dell'impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei allo scopo, facilmente visibili dalla clientela.

4. Vigilanza, controlli e sanzioni

4.1 Il Comune ha il dovere di vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

4.2 Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dalle norme regionali vigenti.